

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVIII

BARI, 17 LUGLIO 2017

n. 84



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2017, n. 22

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”40252

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2017, n. 23

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Regolarizzazione carte contabili in favore del Tesoriere regionale Banco di Napoli Intesa S. Paolo, mesi da maggio a dicembre 2016. Sezione competitività delle filiere agroalimentari”40257

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2017, n. 24

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Regolarizzazione carte contabili in favore del Tesoriere regionale Banco di Napoli Intesa S. Paolo, mesi di febbraio, aprile, maggio, luglio 2016” 40259

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2017, n. 25

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126” 40260

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2017, n. 26

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126” 40261

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2017, n. 27

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”40266

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2017, n. 28

“Legge sulla partecipazione”40271

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2017, n. 22

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s):

- a) i debiti fuori bilancio, riconosciuti legittimi ai sensi dell’articolo 73 comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo impegno di spesa, ammontanti a complessivi euro 117.819,92, relativi ai contenziosi: cont. 1665/05/CA, Tribunale Bari, R.P. Puglia c/T. S., Luciano Caracciolo, euro 7.559,76; cont. 1297/88/C-SH C.d.S., Eredi D.S. c/R.P. Caracuta Fernando, euro 534,65; cont. 3367/99/N, Corte di appello e Cassazione - Putignano c/R.P. Castellaneta Gaetano, euro 9.727,47; cont. n. 827/99/GU—TAR, Bari. R.P. c/Comune di Lucera - Vito Guglielmi, euro 3.252,68; cont. 1477/06/RM — Tribunale di Taranto, Corte di appello di Lecce. R.P./M.G. +24. Michele Laforgia, euro 20.597,64; cont. 57/08/RM, Tribunale di Brindisi. R.P. c/BG ITALIA + 15, Michele Laforgia, euro 14.245,96; cont. 3069/07/L, TAR Puglia CO.GE.SER. c/Regione Puglia, Marco Lancieri, euro 30.031,69; cont. 3010/04/FR, Consiglio di Stato C.R. c/R.P. Nicolardi Pietro, euro 615,77; cont. 1945/95/C-SH, Cassazione, Comune di Muro Leccese c/R.P. Vincenzo Romano, 5.935,34; cont. 3416/2000/CO, Cassazione. M.M. + V.S. c/ ASL FG 3 + Azienda ospedali riuniti di Foggia + P.G., c/R.P. Roberto Savino, euro 9.901,10; cont. 9829/02/SI, TAR Bari e Consiglio di Stato. Associazione LIPU c/R.P., Emilio Toma, euro 15.417,86. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede mediante imputazione al capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, missione 1, programma 11, titolo 1, previa variazione del bilancio per l’importo di euro 117.819,92 in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa missione 20, programma 1, titolo 1 capitolo 1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura” e contestuale variazione del bilancio in aumento per l’importo di euro 117.819,92, sia in termini di competenza che di cassa, missione 1, programma 11, titolo 1 del

- capitolo 1312 del bilancio in corso;
- b) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, derivante dal decreto liquidazione competenze CTU 7811/2017 Tribunale Taranto, Sezione lavoro, R.G. 6364/2015, dell'importo totale di euro 393,33. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera b) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge" per euro 393,33, che presenta la dovuta disponibilità;
 - c) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, derivante dal decreto liquidazione competenze CTU numero cronologico 7819/2017 Tribunale Taranto, Sezione lavoro, R.G. 6363/2015, dell'importo totale di euro 393,33. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera c) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge", per euro 393,33, che presenta la dovuta disponibilità;
 - d) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, derivante dalla sentenza n. 5088/2009 emessa dal Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, dell'importo totale di euro 4.139,46. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera d) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge" per euro 4.139,46 spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità;
 - e) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, derivante dal decreto liquidazione competenze CTU del 20 dicembre 2016, R.G. 6551/2010, Tribunale Lecce, Sezione lavoro, dell'importo totale di euro 1.230,74. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera e) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1 capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge" per euro 1.230,74, che presenta la dovuta disponibilità;
 - f) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, derivante dal decreto liquidazione competenze CTU n. 51924/2016, Tribunale Foggia, Sezione lavoro, R.G. 4158/2011, dell'importo totale di euro 570,96. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera f) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge" per euro 570,96, che presenta la dovuta disponibilità;
 - g) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, derivante dalla sentenza n. 1959/2016 emessa dal TAR Puglia, Sezione di Lecce, dell'importo totale di euro 1.760,19. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera f) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge" per euro 1.760,19 per interessi e spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità;
 - h) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, derivante dalla sentenza del Tribunale di Bari n. 753/2016, pubblicata in data 11 febbraio 2016, dell'importo complessivo di euro 13.132,08. Al finanziamento della spesa, di cui alla presente lettera h) si provvede con imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio corrente: le somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, e le spese procedurali e legali trovano copertura negli stanziamenti dei competenti capitoli: missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" euro 13.132,08;
 - i) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, derivante da sentenza del Tribunale di Bari n. 6653/2016, pubblicata in data 23 dicembre 2016, dell'importo complessivo di euro 11.740,58. Al finanziamento della spesa, derivante dal debito di cui alla presente lettera i), si provvede con imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio corrente:

- le somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, spese procedurali e legali trovano copertura nello stanziamento del capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali", missione 1, programma 11, titolo 1, per un importo pari a euro 11.740,58;
- j) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, derivante dalla sentenza del Tribunale di Bari n. 361/2017, pubblicata il 23 gennaio 2017, dell'importo complessivo di euro 6.406,48. Al finanziamento della spesa, di cui alla presente lettera j) si provvede con imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio corrente: le somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, spese procedurali e legali trovano copertura negli stanziamenti del capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" missione 1, programma 11, titolo 1, per un importo pari ad euro 6.406,48;
- k) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, derivante dalla sentenza del Tar Puglia, Lecce n. 1778/2016, pubblicata il 18 novembre 2016, dell'importo complessivo di euro 1.459,12. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k) si provvede, con imputazione al pertinente capitolo del bilancio corrente: le somme dovute a titolo di spese procedurali e legali, trovano copertura negli stanziamenti del capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti, Spese procedurali e legali", missione 1, programma 11, titolo 1, per un importo pari ad euro 1.459,12;
- l) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, derivante dalla sentenza esecutiva n. 3719/2016, emessa dal Giudice di pace di Lecce e successivo atto di precetto per complessivi euro 3.719,03, di cui euro 1.374,88 a titolo di sorte capitale, euro 18,06 per interessi ed euro 2.326,09 per spese di giudizio e competenze legali. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera l) si provvede come segue: le somme dovute a titolo di sorte capitale di euro 1.374,88 sono imputate sulla missione 1 programma 11, titolo 1, capitolo 1318, "Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090" previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa sulla missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110090 per pari importo; gli importi dovuti a titolo di interessi sulla sorte capitale sono imputati, per un importo complessivo pari a euro 18,06, sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; le ulteriori somme dovute a titolo di spese procedurali e legali sono imputate, per un importo complessivo pari a euro 2.326,09, sulla missione 1 programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- m) i debiti fuori bilancio, riconosciuti legittimi ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, derivanti dalla sentenza esecutiva n. 1300/2014, emessa dal Tribunale di Taranto, portata in esecuzione con ottenimento di provvedimento del Giudice dell'esecuzione per complessivi euro 20.349,27 e dai versamenti per imposte di registro relativi a precedenti atti di pignoramento presso terzi, per complessivi euro 626,25, per un totale di euro 20.975,52. La spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera m) pari a complessivi euro 20.975,52 è stata oggetto di regolarizzazione carte contabili, giusta determinazione dirigenziale n. 57, del 30 dicembre 2016, della Sezione regionale bilancio e ragioneria in adempimento alle previsioni di cui al punto 6.3 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011. L'imputazione del debito è avvenuta sulla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 1110097 del bilancio del 2016;
- n) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, derivante dalle sentenze esecutive n. 5986/2014, n. 13066/2012, n. 13073/2012, n. 13067/2012, n. 13072/2012, n. 13071/2012, n. 13069/2012, n. 13070/2012, n. 13068/2012 del Tribunale di Bari e dei relativi "Atti di pignoramento presso terzi", determinato da contenziosi di operai forestali assunti dalla Regione Puglia, dell'importo complessivo di euro 20.834,64. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera n) si provvede con le somme dovute a titolo di spese procedurali di euro 20.834,64 con imputazione alla misura 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio 2017;

- o) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, derivante dalla sentenza esecutiva n. 3715, del Tribunale di Bari, 1 luglio 2014, e del relativo "Atto di pignoramento presso terzi", determinato dal contenzioso degli operai forestali assunti dalla Regione Puglia, dell'importo complessivo di euro 7.291,51. La spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera o) pari a complessivi euro 7.291,51, è stata oggetto di regolarizzazione carte contabili, giusta determinazione dirigenziale n. 57, del 30 dicembre 2016, della Sezione regionale bilancio e ragioneria, in adempimento alle previsioni di cui al punto 6.3 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011. L'imputazione del debito è avvenuta sulla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 1110097 del bilancio del 2016;
- p) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, derivante dall'esecuzione della sentenza civile n. 478/16, del 15 settembre 2016, emessa dal Giudice di pace di Trani, e separato atto di precetto notificato il 2 marzo 2017 dell'importo di euro 991,21. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera p) si provvede con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, sul capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;
- q) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, derivante da richiesta di pagamento fatture energia elettrica Edison Energia SPA, di cui all'atto di cessione Mediocredito SPA, protocollo 13398 del 1 luglio 2010, per il quale non è stato assunto il relativo impegno di spesa. Al finanziamento della spesa derivante dal di cui alla presente lettera q) si provvede mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio: missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 3442 "Spese condominiali di riscaldamento, pulizia, acqua, luce per i locali in proprietà e in locazione adibiti a uffici regionali. Utenze e canoni" euro 357.601,23;
- r) i debiti fuori bilancio, riconosciuti legittimi ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, derivanti dai provvedimenti giudiziari esecutivi:
- 1) sentenza del Tribunale di Bari n. 4950/2015 (R.G. 1180/2010) che condanna l'Amministrazione regionale al pagamento dell'importo complessivo di euro 693.975,84, a titolo di sorte capitale e interessi, contenzioso n.188/10/AL;
 - 2) sentenza del Tribunale di Bari n. 4831/2015 (R.G. 7521/2010) che condanna l'Amministrazione regionale al pagamento dell'importo di euro 901.841,78, a titolo di sorte capitale e interessi, contenzioso n. 1063/10/AL;
 - 3) ordinanza di assegnazione somme pignorate in ragione delle sentenze Tribunale di Bari n. 4950/2015 (RG 1180/10) e Tribunale di Bari n. 4831/2015 (RG 7521/10) ed aventi ad oggetto le relative spese processuali, Tribunale di Bari (RGE n. 2198/2016), che condanna l'Amministrazione regionale al pagamento dell'importo di euro 43.425,01 a titolo di spese procedurali e legali;
 - 4) sentenza del Tribunale di Bari n. 2658/2013 (R.G. 11806/2009) che condanna l'Amministrazione regionale al pagamento dell'importo complessivo di euro 637.792,47, a titolo di sorte capitale, interessi e spese procedurali e legali contenzioso n.1428/09/DL).
- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.233.610,09 di cui alla presente lettera r) dei suindicati punti 1, 2 e 4 si provvede con imputazione della sorte capitale alla missione 15, programma 2, titolo 1, capitolo 961120 "Oneri derivanti da sentenze di condanna dell'Amministrazione regionale in materia di formazione professionale" per euro 1.935.605,22, previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 20, programma 1, titolo 1 capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento in termini di competenza e cassa della missione 15, programma 2, titolo 1, capitolo 961120 per euro 1.635.605,22; alla missione 1 programma 11 titolo 1 capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" per euro 287.555,81; alla missione 1 programma 11 titolo 1 capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali" per euro 10.449,06, che presentano la dovuta disponibilità. Quanto al debito di euro 43.425,01 indicato al punto 3, si è già

provveduto all'imputazione nel bilancio regionale 2016, con atto dirigenziale n. 57 del 30 dicembre 2016, missione 1 programma 3, titolo 1, capitolo 1110097 "Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle carte contabili";

- s) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, derivante dai decreti ingiuntivi numeri 250/2012, 251/2012, 252/2012, 253/2012, 254/2012, 255/2012, 256/2012, 257/2012, 259/2012, 261/2012, 262/2012, 272/2012, 277/2012, 278/2012, 279/2012, 280/2012, 318/2012, 326/2012, 327/2012, 333/2012, 335/2012, 336/2012, 337/2012, 338/2012, 351/2012, 364/2012, 366/2012, 367/2012, 369/2012, 370/2012, 372/2012, 374/2012, 380/2012, 391/2012, 392/2012, 426/2012, 859/2012, 860/2012, 865/2012, 1114/2012, emessi dal Giudice di pace di Ginosa e dai successivi atti di precetto notificati il 4 novembre 2016, dell'importo complessivo di euro 51.033,67. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera s) si provvede, con imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio corrente: capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" bilancio 2017, missione 1, programma 11, titolo 1, importo euro 17.515,78; capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" bilancio 2017, missione 1, programma 11, titolo 1, importo di euro 33.517,89.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 13 LUG. 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2017, n. 23

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Regolarizzazione carte contabili in favore del Tesoriere regionale Banco di Napoli Intesa S. Paolo, mesi da maggio a dicembre 2016. Sezione competitività delle filiere agroalimentari”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Il debito fuori bilancio relativo alle regolarizzazioni di carte contabili dei provvisori d’uscita dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016, derivati dalle ordinanze dell’Autorità giudiziaria, già regolarizzate dalla Sezione regionale bilancio e ragioneria, dell’importo di euro 528.218,57, è riconosciuto ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

Norma finanziaria

1. La spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui all’articolo 1, pari a complessivi euro 528.218,57, è stata oggetto di regolarizzazione, giusta determinazione dirigenziale n. 57, del 30 dicembre 2016, della Sezione regionale bilancio e ragioneria, in adempimento alle previsioni dell’articolo 82 bis, comma 3, della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata, punto 10.2 allegati al d.lgs. 118/2011.

Art. 3

Verifica pagamenti

1. Al fine di verificare i pagamenti effettuati sulla base della legge regionale 3 novembre 1982, n. 29 (Indennità compensativa. Modifiche alle II.rr. n. 15 del 3/3/78 e n. 14 del 28/1/80. Delega delle funzioni alle comunità montane), è costituito presso il Consiglio regionale un gruppo di lavoro che supporta la I Commissione consiliare permanente.

2. Il gruppo di lavoro è composto dal dirigente responsabile dei lavori della I Commissione consiliare permanente che si avvale del personale del proprio Servizio, un dirigente indicato dal direttore del Dipartimento competente e un delegato dell’Avvocatura regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 13 Luglio 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2017, n. 24

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Regolarizzazione carte contabili in favore del Tesoriere regionale Banco di Napoli Intesa S. Paolo, mesi di febbraio, aprile, maggio, luglio 2016”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Il debito fuori bilancio relativo alle regolarizzazioni di carte contabili provvisori d’uscita dei mesi di febbraio, aprile, maggio e luglio 2016, derivati dalle ordinanze dell’Autorità giudiziaria già regolarizzate dalla Sezione regionale bilancio e ragioneria dell’importo di euro 50.744,24, è riconosciuto legittimo, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 delle legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014.

Art. 2

Norma finanziaria

1. *La spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui all’articolo 1, pari a complessivi euro 50.744,24, è stata oggetto di regolarizzazione, giusta determinazione dirigenziale n. 57 del 30 dicembre 2016, della Sezione regionale bilancio e ragioneria, in adempimento alle previsioni di cui al punto 6.3 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011. L’imputazione del debito è avvenuta sulla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 1110097 del bilancio del 2016.*

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 13 Luglio 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2017, n. 25

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a) e b):

- a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, derivante dai decreti ingiuntivi, emessi dal Giudice di pace di Ginosa e dai successivi atti di precetto notificati il 5 luglio 2016 dell’importo complessivo di euro 49.750,20: n. 163/2012, n. 164/20012, n. 247/2012, n. 248/2012, n. 249/2012, n. 258/2012, n. 270/2012, n. 271/2012, n. 273/2012, n. 274/2012, n. 275/2012, n. 283/2012, n. 284/2012, n. 317/2012, n. 321/2012, n. 322/2012, n. 329/2012, n. 330/2012, n. 331/2012, n. 332/2012, n. 345/2012, n. 348/2012, n. 350/2012, n. 364/2012, n. 365/2012, n. 368/2012, n. 371/2012, n. 427/2012, n. 428/2012, n. 442/2012, n. 450/2012, n. 515/2012, n. 519/2012, n. 520/2012, n. 521/2012, n. 522/2012, n. 527/2012, n. 528/2012, n. 849/2012, n. 872/2012. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede, con imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio corrente: sul capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” bilancio 2017, missione 1, programma 11, titolo 1, per l’importo di euro 16.232,31; sul capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” bilancio 2017, missione 1, programma 11, titolo 1, per l’importo di euro 33.517,89;
- b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, derivante dalla sentenza n. 12810/2007 della Corte suprema di cassazione dell’8 marzo 2007 dell’importo complessivo di euro 1.900. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio sul capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” missione 1, programma 11, titolo 1, per le spese legali e procedurali, pari a euro 1.900.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 13 Luglio 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2017, n. 26

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) m), n) o), p), q), r):

- a) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali, per un importo complessivo pari a euro 15.328,01, relativi ai contenziosi numero: 0029/16/LO/PATLEG, Tribunale di Bari, avv. Francesco Marzullo, euro 6.714,48; 0026/15/LO/PATLEG, Tribunale di Trani, avv. Michele Laforgia, euro 2.877,63; 003/14/LO/PATLEG, Tribunale di Bari, Gianluca Clary, euro 2.867,95; 04/15/LO/PATLEG, Tribunale di Bari, Gianluca Clary, euro 2.867,95. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 15.328,01 di cui alla presente lettera a) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 3, sul capitolo 3130 “Spese per Patrocinio Legale a favore di amministratori e dipendenti regionali”. All’impegno, liquidazione e pagamento in favore degli aventi diritto si provvederà con determinazioni dell’Avvocatura regionale;
- b) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, inerenti al rimborso di oneri di patrocinio legale, in favore di amministratori e dipendenti regionali connessi ai contenziosi numero: 07/15/LO/PATLEG, importo complessivo pari a euro 2.000; 10/15/LO/PATLEG, importo complessivo pari a euro 8.221,80; 506/12/LO/PATLEG, importo complessivo pari a euro 32.967,99. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 43.189,79 di cui alla presente lettera b) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 3130 “Spese per patrocinio legale a favore di Amministratori e Dipendenti Regionali”, previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura;
- c) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi inerenti i contenziosi numeri: 276/17/GA, Tribunale di Taranto, decreto ingiuntivo 546/2017, D.B. c/ Regione Puglia, competenze professionali, avv. Bruno Decorato, collegato al contenzioso 65/91/Reg. R.; 1110/98/RM, Tribunale di Bari, D.I. 908/2010, Regione Puglia c/D.G.D. ed altri, liquidazione competenze professionali avv. Mario Livello, difensore di controparte, a seguito sentenza, Tribunale Bari, 2472/2015 e sentenza di ottemperanza, Tar Puglia Bari, 229/2017. Al finanziamento della spesa complessiva, di euro 32.254,30, di cui alla presente lettera c) si provvede per euro 29.625,47 mediante variazione in diminuzione in

- termini sia di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura" e contestuale variazione in aumento per lo stesso importo in termini sia di competenza che di cassa del bilancio in corso, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati e oneri accessori, compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi"; euro 713,08 da imputare alla missione 1, programma 11, titolo 1 capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; euro 1.915,75 da imputare alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- d) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo impegno di spesa, per un ammontare complessivo di euro 151.320,19, contenziosi numeri: 1549/97/CO, TAR Lecce, D.S.+altri, c/USL LE/13, c/R.P., avv. Maurizio Scardia, euro 4.432,73; 2790/07/L, TAR Bari, World Wind Energy House c/R.P., avv. Ida Maria Dentamaro, euro 38.548,71; 322/08/L, TAR Bari, Teorema SPA c/R.P., avv. Ida Maria Dentamaro, euro 24.779,22; 2991/07/B, Tribunale Lecce, A.D. + altri c/ INPS e R.P., avv. Sabrina Pascali, euro 4.021,67; 1215/09/GI, Consiglio di Stato, R.G.4709/10, D.A. c/AUSL/TA e R.P., avv. Roberto Savino, euro 359,42; 1981/04/TO, Tribunale di Taranto, SISRI c/R.P., avv. Vito Guglielmi, euro 14.551,60; 1982/04/TO, Tribunale di Taranto, SISRI c/R.P., avv. Vito Guglielmi, euro 20.540,03; 2943/03/L, Tribunale di Brindisi, S.V.+altri c/R.P., avv. Vito Guglielmi, euro 5.702,41; 2357/08/L, TAR Puglia, SA.GE. s.r.l. c/R.P., avv. Marco Lancieri, euro 6.879,37; 2012/08/SI, Giudice di pace Bari, M.V. c/R.P., avv. Nicola Favia, euro 1.084,32; 216/95/C, TAR Bari e Consiglio di Stato, Comune di Altamura c/R.P., avv. Fulvio Mastroviti, euro 16.591,16; 2942/07/B, Tribunale Bari, Sezione lavoro, L.D. c/R.P., avv. Nicola Colella, euro 2.808,74; 1759/91/CO-GI, Tribunale e Corte d'appello, S.L. c/R.P., avv. Bruno Decorato, euro 6.835,92; 1756/91/CO, Tribunale e Corte d'appello, GI-G.N. c/R.P., avv. Bruno Decorato, euro 4.184,89. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si provvede mediante imputazione al capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi" della missione 1, programma 11, titolo 1, previa variazione del bilancio per l'importo di euro 151.320,19 in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura" e contestuale variazione del bilancio in aumento per l'importo di euro 151.320,19, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del bilancio in corso;
- e) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi inerenti ai contenziosi numeri: 53/17/GA, Giudice di pace di Lecce, decreto ingiuntivo 2539/2016, N.D.P. c/Regione Puglia, competenze professionali, avv. Nicola De Pietro, collegato ai contenziosi 1108/06/GA e 796/08/B; 847/16/TO, Tribunale di Lecce, D.I. 2412/2016, A.C. c/Regione Puglia, competenze professionali, avv. Alfredo Cacciapaglia, collegato al contenzioso 1073/94/TO. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 12.556,42, di cui alla presente lettera e) si provvede, per euro 10.467,86 da imputare alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti"; per euro 6,93 da imputare alla missione 1, programma 11; titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per euro 2.081,63 da imputare alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- f) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo impegno di spesa, ammontanti a complessivi euro 19.755,49, relativi ai contenziosi numeri: 799/04/B, Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, L.R. c/R.P., avv. Cosimo Romano, euro 2.857,43; 1151/09/RM, Tribunale di Brindisi, R.V. c/R.P., avv. Francesco Marzullo, euro 2.531,45; 2243/08/B/GA,

Tribunale di Bari, Sezione lavoro, M.N. c/R.P., avv. Dario Belluccio, euro 1.651,34; 297/08/SH, Tribunale di Foggia, Sezione Cerignola, I.A. + altri c/R.P., avv. Gaetano Prencipe, euro 6.609,57; 622/08/GR, TAR Puglia Bari, Società IMAGO X RAY c/R.P., avv. Giuseppe Gallo, euro 6.105,70. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) si provvede, mediante imputazione al capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati e oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi" della missione 1, programma 11, titolo 1, previa variazione del bilancio per l'importo di euro 19.755,49, in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura" e contestuale variazione del bilancio in aumento per l'importo di euro 19.755,49, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1 del capitolo 1312 del bilancio in corso;

- g) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali, per un importo complessivo pari a euro 194.697,27, relativi ai contenziosi numeri: 1542/00/CA TAR Lecce, avv. Francesco Baldassarre, euro 697,84; 4442/01/N, Consiglio di Stato, avv. Roberto G. Marra, euro 157.745,87; 1791/10/SI, Tribunale Milano, avv. Pasquale Lonero, euro 3.000,02; 1566/09/FR. bis Tribunale Bari, avv. Francesco Tanzarella, euro 5.083,34; 1566/09/FR Tribunale Bari, avv. Francesco Tanzarella, euro 9.102,71; 1401/06/L TAR Lecce avv. Fulvio Mastroviti, euro 12.287,58; 518/08/GR TAR Bari, avv. Fulvio Mastroviti, euro 6.779,91. Al finanziamento della spesa di euro 194.697,27, di cui alla presente lettera g) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 1312 "compensi avvocati, e oneri accessori, spettanti ad avvocati del libero foro per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa", previa variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura";
- h) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali, per un importo complessivo pari a euro 251.287,53, relativi ai contenziosi numeri: 29, 30, 31, 46, 71, 73, 74 e 84/91/REG.G. TAR Lecce, avv. Lucio Ancora (Eredi), importo euro 194.379,66; 856/07/RM Tribunale Bari GUP, avv. Vincenzo B. Muscatiello, importo euro 2.093,52; 1484/06/RM Tribunale Bari GUP, avv. Vincenzo B. Muscatiello, importo euro 12.497,68; 3851/03/CA TAR Lecce, avv. Gianluca D'Oria, euro 13.043,26; 1458/96/FR TAR Lecce, avv. Roberto G. Marra, importo euro 11.612,41; 4533/99/SI Bis TAR Lecce, avv. Roberto G. Marra, importo euro 10.111,64; 2199/00/CO Tribunale Bari Sezione distaccata di Monopoli, avv. Onofrio Montecalvo, importo euro 7.549,36. Al finanziamento della spesa di euro 251.287,53 di cui alla presente lettera h) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo sul pertinente capitolo 1312 "compensi avvocati, e oneri accessori, spettanti ad avvocati del libero foro per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa", previa variazione in diminuzione, in termini sia di competenza che di cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura";
- i) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali, per un importo complessivo pari a euro 335.310,69, relativi ai contenziosi di seguito elencati: 2335/04/FR, Tribunale Lecce, avv. Roberto G. Marra, euro 17.326,27; 4442/01/N, TAR Lecce, avv. Roberto G. Marra, euro 160.521,12; 9299/02/c.-L., TAR LAZIO, avv. Luciano Ancora, euro 116.840,68; 2889/03/FR, Consiglio di Stato, avv. Roberto G. Marra, euro 15.101,89; 7160/02/SI, TAR Lecce, avv. Roberto G. Marra, euro 10.188,18; 10809/02/TO, Consiglio di Stato, avv. Roberto G. Marra, euro 8.143,47; 1316/03/CA, TAR Lecce, avv. Giuseppe Provenza, euro 7.189,08. Al finanziamento della spesa di euro 335.310,69 di

- cui alla presente lettera i) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 1312 "compensi avvocati, e oneri accessori, spettanti ad avvocati del libero foro per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa", previa variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura";
- j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante decreto liquidazione competenze CTU n. cronologico 12641/2017, Tribunale Taranto, Sezione lavoro, R.G. 1089/2014, dell'importo totale di euro 393,33. Al finanziamento della spesa di euro 393,33, di cui alla presente lettera j), si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge", che presenta la dovuta disponibilità;
- k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza n. 1957/2016 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione lavoro, dell'importo totale di euro 5.125,89. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge", per euro 5.125,89 spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità;
- l) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza n. 807/2017 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione lavoro, dell'importo totale di euro 18.325,13. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera l) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1 capitolo 3026 "Differenze retributive personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari", per euro 12.614,33, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1 capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge", per euro 5.710,80, per interessi e spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità";
- m) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza del TAR Lecce, n. 3606/2015 nel giudizio D'alba A. e Gambino G./Regione Puglia. Al finanziamento della spesa, pari ad euro 1.823,90, di cui alla presente lettera m), per le spese legali e procedurali attraverso imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- n) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dal decreto di liquidazione n. 833/2017 del Tribunale di Lecce, a favore del C.T.U. Corrado Terzi, nella causa civile n. 5413/2014, Porto turistico Marina di Leuca SPA/R.P. Al finanziamento della spesa, pari ad euro 876,25, di cui alla presente lettera n), per le spese legali e procedurali, attraverso imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- o) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza esecutiva n. 301/2017, emessa dal Giudice di pace di Brindisi, dell'importo di euro 401,80. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera o) si provvede con imputazione su missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;
- p) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, relativo al pagamento di competenze professionali in ottemperanza a ordinanza esecutiva ordinanza di assegnazione somme - del Tribunale di Bari, Giudice dell'esecuzione, del 14 aprile 2016, r.g.e. n. 2276/2015, Corbascio Giuseppe c/ Regione Puglia, debitore avv. Corbascio Giuseppe. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera p), di euro 208,75, si provvede con imputazione

alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali";

- q) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), d.lgs 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante da sentenza esecutiva emessa dal Tribunale di Taranto n. 3238/2016. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera q), di euro 10.213,84, si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, piano dei conti U.1.10.05.04, C.R.A. 26.04, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali".;
- r) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1; della lettera a), d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs 126/2014, derivante dalla sentenza n. 2521/2015 del Tar Puglia Lecce, dell'importo di euro 1038,32. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera r) per un importo complessivo di euro 1038,32, si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 del bilancio regionale "Oneri per ritardati- pagamenti spese procedimentali e legali".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 13 Luglio 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2017, n. 27

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 2, lettere a) ed e), del decreto legislativo 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) m), n) o), p), q):

- a) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali per un importo complessivo di euro 71.301,76, relativi ai contenziosi numeri: 554/09/LO, Consiglio di Stato e Cassazione, euro 18.218,72; 517/08/GR, Tar Bari, Consiglio di Stato, euro 4.948,20; 2671/08/GI, Tar Bari, euro 2.236,44; 3340 e 3341/04/CA, Consiglio di Stato, euro 15.230,15; 3050/07/GR, Tar Bari, euro 4.026,07; 391/06/L, Tar Bari, euro 4.992,59; 3728/98/CA, Tribunale di Foggia, euro 15.672,54; 659/97/DL, Consiglio di Stato, euro 1.411,02; 904/10/TC/RM, Tribunale di Brindisi, euro 4.566,03. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi”, previa variazione in diminuzione, in termini sia di competenza che di cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura”;
- b) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per la somma complessiva di euro 90.894,65, compreso gli oneri di legge, derivanti dai contenziosi numero: 1033/09/FO, Tribunale di Lecce, SRL S. c/Regione Puglia, competenze professionali, avv. Egilda De Donno; 2205/03/GI, Tar Puglia Bari, dr. M.A. c/ Regione Puglia, competenze professionali, avv. Paola Giurato; 60/99/CO, Corte di appello Bari, dr. L. M. c/Regione Puglia, competenze professionali, avv. Paola Giurato; 3390/03/GA, Corte di appello di Lecce, Sezione di Taranto, sig.ra C.C. e altri c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Antonella Indirli; 3872/03/GA, Corte di appello di Lecce, Regione Puglia c/sig. A.V., competenze professionali, avv. Antonella Indirli; 1654/08/GA, Tribunale di Lecce, sig. F.F.G. c/Regione Puglia, competenze professionali, avv. Antonella Indirli; 2432/07/SH, Tribunale di Taranto, Sezione di Grottaglie, Regione Puglia c/Comune di Roccaforzata, competenze professionali avv. Antonella Indirli; 2701/07/SH Tribunale di Lecce, Sezione Casarano, Regione Puglia c/Comune di Ugento, competenze professionali avv. Antonella Indirli; 703/06/GA, Tribunale di Bari, S.F. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Federico Rutigliano; 2875/03/FR, Tribunale di Bari, Soc. I.A. SRL c/ Regione Puglia, competenze professionali, avv. Francesco Paolo Bello. Al finanziamento della spesa

- complessiva di euro 90.894,65 di cui alla presente lettera b) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti", previa variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura";
- c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo totale di euro 40.615,23, derivante dalla sentenza n. 48/2017, emessa dal Tribunale di Bari, Sezione lavoro. Al finanziamento di cui alla presente lettera c) si provvede, per euro 34.211,67, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari" e per euro 6.403,56 con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge", per interessi e spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità;
- d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs.126/2014, dell'importo totale di euro 300, derivante dalla sentenza n. 1361/2016 emessa dal Tar Puglia, Sezione Lecce. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si provvede, per euro 300 per spese di giudizio, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge" che presenta la dovuta disponibilità;
- e) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 10.893,84, derivante dalla sentenza del Tribunale di Bari n. 1555/2017, pubblicata il 21 marzo 2017. Al finanziamento della spesa, di cui alla presente lettera e) si provvede, con imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio corrente: le somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, e le spese procedurali e legali trovano copertura negli stanziamenti dei competenti capitoli, missione 1, servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 11, altri servizi generali, titolo 1, spese correnti, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 3.867,80 derivante dalla sentenza del Tribunale di Bari n. 1556/2017, pubblicata il 21 marzo 2017. Al finanziamento della spesa, di cui alla presente lettera f) di euro 3.867,80 si provvede, con imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio corrente: le somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, e le spese procedurali e legali troveranno copertura negli stanziamenti dei competenti capitoli, missione 1, servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 11, altri servizi generali, titolo 1, spese correnti, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali"
- g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 127.792,10 derivante dalle sentenze numeri: 233/2011, 234/2011, 235/2011 del 24 dicembre 2011, Tribunale circondariale di Taranto, Sezione distaccata di Grottaglie e, n. 547 dell'11 dicembre 2015, n. 132 dell'11 marzo 2016, n. 251 del 2 marzo 2016, della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g), si provvede mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio, come segue: per la sorte capitale, pari a euro 84.733,45, previa variazione in diminuzione della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090, e contestuale variazione in aumento della missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 114055 "Trasferimenti a operatore in attuazione delle leggi 590/1981, 185/1992 così come modificata dal d.l. 200/2002, convertito nella legge 256/2002 per avversità anno 2003" per pari importo e imputazione della medesima sorte capitale alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 114055; per le spese legali e procedurali pari a euro 43.058,65 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";

- h) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 1.700 derivante dalla sentenza n. 14666 dell'8 marzo 2007, della Corte suprema di cassazione. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h) si provvede, per le spese legali e procedurali pari a euro 1.700, mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 1.700 derivante dalla sentenza n. 12471 dell'8 marzo 2007 della Corte suprema di cassazione. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i) si provvede, mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio, per le spese legali e procedurali pari a euro 1.700, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 5.392,50 di cui: fattura n. 1065 del 17 ottobre 2016, euro 634,50, emessa dell'Agenzia delle entrate, territorio; fattura n. 9 del 4 novembre 2015 emessa dalla ditta Montinaro Sante, euro 2.379,00; fattura n. 10 del 10 dicembre 2015, emessa dalla ditta Montinaro Sante, euro 2.379,00. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 5.392,50, di cui alla presente lettera j), si provvede con la seguente imputazione: euro 634,50 alla missione 16, programma 1, titolo 1, macroaggregato 3 P.C. 1.3.2.11, sul capitolo 112052 "Spese per la conservazione, manutenzione e dismissione del patrimonio ex ERSAP l.r. 18/1997", C.R.A. 66.6; euro 4.758,00, con imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1, macroaggregato 3 P.C. 1.2.3.9, sul capitolo 112062 "Spese per la conservazione, manutenzione e dismissione del patrimonio ex ERSAP l.r. 18/1997 manutenzione ordinaria e riparazioni", C.R.A. 66.6.;
- k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 45.971,44, derivante da: sentenza esecutiva numero 131/2017, Tribunale di Bari, Sezione lavoro "S.N.", contenzioso n. 1192/11/FO per un totale complessivo di euro 7.261,12, di cui euro 3.375,24 per sorte capitale, euro 570,51 per interessi, ed euro 454,03 per rivalutazione, euro 2.861,34 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto; sentenza numero 284/2016, Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata, Taranto "CN.", contenzioso n. 373/06/GA/LO per un totale complessivo di euro 37.974,42, di cui euro 16.885,11, per sorte capitale, euro 6.900,83 per interessi, ed euro 4.944,71 per rivalutazione monetaria, euro 2.701,62 per oneri riflessi a carico del datore di lavoro, euro 1.435,23 per IRAP, euro 5.106,92 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto; decreto di liquidazione CTU n. 1500/2016, Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata Taranto, "Dr.C.A." contenzioso 373/06/GA/LO per un totale complessivo di euro 735,90, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k) si provvede, con la seguente imputazione: euro 24.397,20, a titolo di sorte capitale alla missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo 131091 "Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/94, oneri da contenzioso"; euro 7.471,34 a titolo di interessi missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; euro 5.398,74, a titolo di rivalutazione monetaria, missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria"; euro 8.704,16, a titolo di spese legali missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- l) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza esecutiva n. 4657/2016 emessa dal Tribunale di Bari, articolazione territoriale di Altamura, depositata in cancelleria il 16 settembre 2016, dell'importo di euro 1.217,30. Al finanziamento di cui alla presente lettera l) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e

- legali” del bilancio corrente;
- m) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza esecutiva n. 2904/2016 emessa dal Giudice di pace di Bari, pubblicata il 31 ottobre 2016, dell’importo di euro 299. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera m) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio corrente.
- n) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dal decreto di liquidazione CTU n.157/16 RG-Es. Imm. emesso dal Tribunale di Lecce, dell’importo di euro 1.589,08. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera n) si provvede, con imputazione su missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio corrente.
- o) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dai provvedimenti giudiziari esecutivi: sentenza del Tribunale di Bari n. 5082/2014, R.G. n. 1363/2010, che condanna l’Amministrazione regionale al pagamento dell’importo complessivo di euro 4.500 a titolo di sorte capitale, contenzioso n.1318/09/DL; sentenza TAR-Lecce n. 1390/2014, R.G. n. 192/2014, che condanna l’Amministrazione regionale, al pagamento dell’importo complessivo di euro 3.218,24 a titolo spese procedimentali e legali. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 7.718,24 di cui alla presente lettera o), si provvede come segue: euro 4.500, con imputazione della sorte capitale alla missione 15, programma 2, titolo 1, capitolo 961120 “Oneri derivanti da sentenze di condanna dell’Amministrazione regionale in materia di formazione professionale”, previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento in termini di competenza e cassa della missione 15, programma 2, titolo 1, capitolo 961120; euro 3.218,24 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”, che presentano la dovuta disponibilità;
- p) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dal provvedimento giudiziario esecutivo, decreto liquidazione compensi CTU n. cronologico 6525 del 9 maggio 2017 del Tribunale di Bari R.G. 5332/2014, dell’importo di euro 52.052,98, a titolo di spese procedimentali e legali, contenzioso n. 406/14/AL. Al finanziamento della spesa di euro 52.052,98, di cui alla presente lettera p), si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”, che presenta la dovuta disponibilità;
- q) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza numero 213 del 27 giugno 2016 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, TSAP Roma, dell’importo di euro 20.780,75. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera q) si provvede come segue: per la sorte capitale pari a euro 8.695,05, mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, macro 10, capitolo 1110090 “fondo per la definizione delle partite potenziali” p.c.f. 1.10.01.99. codice EU 8, e pari variazione in aumento in termini sia di competenza che di cassa della missione 1, programma 11, titolo 1, macro 3, capitolo 1318, p.c.f. 1.03.02.99 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017 “spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”, imputando alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.05.04; per la somma di euro 953,36, al capitolo 1315 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017 “oneri per ritardati pagamenti, quota interessi”; per la somma di euro 11.132,34, al capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per

gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 13 Luglio 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2017, n. 28
"Legge sulla partecipazione"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I

Principi

Art. 1

Principi

1. La Regione Puglia sostiene e promuove la sovranità popolare prevista dall'articolo 1 della Costituzione, anche attraverso la partecipazione piena e consapevole delle persone, sia come singoli sia nelle formazioni sociali, nella elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali.
2. La Regione Puglia dà attuazione ai principi di buon andamento e di trasparenza della pubblica amministrazione anche attraverso la promozione di forme diffuse di partecipazione delle collettività locali.
3. La Regione Puglia riconosce, in attuazione del titolo III dello Statuto, la partecipazione in quanto diritto e dovere delle persone, intese come singoli e nelle formazioni sociali, promuove forme e strumenti di partecipazione democratica per assicurare la qualità dei processi decisionali democratici, attraverso la valorizzazione di modelli innovativi di democrazia partecipativa e di democrazia deliberativa, la realizzazione e la sperimentazione di nuove pratiche di coinvolgimento nelle scelte pubbliche e nelle decisioni amministrative.
4. La Regione Puglia promuove l'idea delle "città partecipate" e di una rete dei comuni a sostegno di pratiche di sussidiarietà ispirate all'articolo 118 della Costituzione, basate sui principi di qualità urbana e ambientale, inclusione e coesione sociale, nonché sull'uso condiviso dei beni pubblici.

Art. 2

Obiettivi

1. La Regione Puglia attraverso i processi partecipativi di cui alla presente legge persegue i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
 - b) garantire l'individuazione dei contenuti del programma di governo e dei documenti di programmazione, per seguirne l'attuazione o le eventuali modificazioni istituendo dispositivi istituzionali di monitoraggio e di verifica quali, la sessione annuale di partecipazione del Consiglio regionale, il "Town Meeting" e il "Citizen Meeting" ai sensi dell'articolo 8;
 - c) garantire la partecipazione alla programmazione strategica della Regione Puglia, quale strumento fondamentale di indirizzo e di orientamento delle politiche pubbliche regionali;

- d) garantire la partecipazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni;
- e) promuovere una cultura della responsabilità sociale condivisa in ogni ambito;
- f) promuovere la parità di genere;
- g) creare maggiore inclusione e coesione sociali, superando i divari territoriali, digitali, culturali, sociali ed economici;
- h) garantire il valore strategico della gestione sostenibile dei conflitti sociali e ambientali legati allo sviluppo del territorio, attraverso lo strumento della pianificazione territoriale partecipata;
- i) incrementare l'impegno democratico e il tasso di democraticità delle decisioni regionali;
- j) promuovere la capacità associativa e di stare in rete degli attori territoriali e degli enti locali, quali i rappresentanti delle collettività locali, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti e di altri attori della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale, culturale e scientifico;
- k) valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
- l) promuovere attività formativa sui temi della partecipazione, legalità Costituzione italiana, ordinamento e politiche dell'Unione europea.

2. La Regione Puglia persegue gli obiettivi previsti dal comma 1 attraverso:

- a) il confronto e la conoscenza fra i diversi attori territoriali, economici, del lavoro, sociali, culturali, scientifici per facilitare l'individuazione di obiettivi comuni e raggiungere soluzioni condivise nella elaborazione delle politiche pubbliche;
- b) il confronto con le proprie strutture amministrative, ivi comprese le agenzie regionali e degli enti locali, al fine di ottenere la più completa ed esaustiva rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni, per giungere a una consapevole ponderazione dei differenti interessi pubblici e privati, promuovendo a tal fine l'utilizzo di moduli consensuali dell'azione amministrativa nei limiti previsti dalla normativa sul procedimento amministrativo.

3. Al fine di dare piena attuazione ai principi di cui all'articolo 1 e per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, la Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta un regolamento regionale con il quale provvede a disciplinare:

- a) le azioni di coordinamento con la comunicazione istituzionale della presidenza a sostegno dei processi partecipativi e l'attivazione della piattaforma web dedicata alla partecipazione;
- b) le modalità di svolgimento delle attività di formazione da destinare a enti locali e dipendenti regionali;
- c) le attività dell'osservatorio di cui all'articolo 11;
- d) le modalità di esercizio del diritto di tribuna;
- e) le modalità di finanziamento e di cofinanziamento dei processi partecipativi di cui all'articolo 14 e delle attività di promozione della cultura della partecipazione di cui all'articolo 16.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per incentivare la partecipazione alla vita politica e istituzionale delle comunità locali possono costituirsi, in conformità agli statuti comunali, organismi partecipativi di raccordo tra cittadino e amministrazione comunale denominati "Forum sociali", senza aggravio di spesa e con l'utilizzo di risorse umane e strumentali proprie e con modalità d'attuazione stabilite dal regolamento comunale. I Forum:

- a) possono operare attraverso gli strumenti del bilancio partecipativo sugli indirizzi in materia di programmazione economica e sulle scelte in materia di bilancio;
- b) possono rappresentare alle istituzioni pubbliche rapporti e studi sugli effetti di politiche pubbliche in materia urbanistica, sociale, economica, nonché di erogazione di servizi pubblici e di gestione del patrimonio pubblico, anche previa discussione in sedute pubbliche aperte alla partecipazione del

sindaco e dei componenti della giunta.

Art. 3

Definizioni

1. Per soggetti titolari del diritto di partecipazione si intendono coloro che possono intervenire nei processi partecipativi, ossia i cittadini, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi, nonché le associazioni, le imprese, le organizzazioni e le altre formazioni sociali, le quali hanno interesse al territorio o all'oggetto interessato dal processo partecipativo o, comunque, quei soggetti che il responsabile del dibattito di cui all'articolo 4, ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo, come le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo in quanto su di essi ricadono gli effetti delle politiche pubbliche.
2. Si definiscono partecipativi i processi che coinvolgono i soggetti titolari del diritto di partecipazione e che prevedono attività di coinvolgimento, informazione, formazione, progettazione, elaborazione e discussione congiunta tra attori pubblici e attori privati.
3. Possono essere oggetto di processo partecipativo le procedure e i procedimenti tesi alla elaborazione di atti normativi regionali (leggi e regolamenti), nonché alla elaborazione di atti di programmazione, di pianificazione e di progettazione regionali o di enti locali territoriali, lì dove tali atti presentino il carattere della generalità riferita a una collettività territoriale.
4. Possono essere inoltre oggetto di processi partecipativi i procedimenti per l'adozione di provvedimenti amministrativi attuativi degli atti di cui al comma 3, nei limiti di cui alla presente legge e nel rispetto delle specifiche norme di settore.
5. Costituiscono strumenti della partecipazione gli istituti di cui al capo II e al capo III della presente legge.

CAPO II

Processi partecipativi e organizzazione

Art. 4

Programma annuale della partecipazione

1. La Regione Puglia promuove la partecipazione in fase di elaborazione degli strumenti della programmazione unitaria, anche europea, e in quella attuativa dei piani operativi, nonché nella pianificazione strategica.
2. La Regione Puglia promuove la partecipazione di cui al comma 1 nell'attuazione del programma di governo regionale e nell'insieme delle politiche pubbliche regionali e specificamente per quanto attiene gli atti di programmazione sociale, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e del benessere delle persone, della pianificazione territoriale, turistica e culturale, delle infrastrutturazioni e della formazione, ricerca e innovazione, dell'ambiente, dell'agricoltura e del governo del territorio.

3. La partecipazione nelle fasi di elaborazione della programmazione regionale, con particolare riferimento al Piano di sviluppo regionale, si realizza attraverso la procedura del dibattito pubblico.
4. La Giunta regionale adotta il programma annuale della partecipazione che individua le procedure e i procedimenti da sottoporre a processi partecipativi, gli strumenti con i quali assicurare la partecipazione, il termine di conclusione del processo partecipativo ed il responsabile unico del processo partecipativo. Il programma può essere aggiornato o modificato con deliberazione di Giunta regionale nel corso dell'anno per ragioni eccezionali sopravvenute.
5. Il programma annuale della partecipazione di cui al comma 4 è integrato nelle forme di cui agli articoli 14 e 15, utilizzando un avviso pubblico per l'individuazione dei processi di partecipazione.
6. In applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nonché del regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), la Regione attua la partecipazione attraverso le pratiche di concertazione partenariale nelle fasi di programmazione, gestione, sorveglianza e valutazione dei programmi finanziati dai fondi strutturali e dal Fondo di sviluppo e coesione stipulando appositi protocolli d'intesa con le parti economiche e sociali.
7. Il prodotto dei processi partecipativi è un documento di proposta partecipata di cui le autorità deliberanti si obbligano a tener conto nei provvedimenti che adottano. Nei provvedimenti finali le istituzioni danno conto del procedimento partecipativo intervenuto, dell'accoglimento integrale o parziale di quanto contenuto nel documento di proposta partecipata. Nel caso in cui le deliberazioni finali si discostino dal documento di proposta partecipata le autorità deliberanti devono darne esplicita motivazione nel provvedimento stesso.
8. Nel rispetto della normativa nazionale e regionale sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, i processi partecipativi non possono avere una durata superiore a sei mesi, salva proroga a tre mesi stabilita con deliberazione della Giunta regionale motivata in ragione della complessità dei temi affrontati, tenendo conto degli interessi pubblici e privati coinvolti.
9. La Regione Puglia predispone per rafforzare la trasparenza, il dialogo con i cittadini e gli stakeholder, una piattaforma informatica attraverso cui offrire documenti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in atto, e anche consentire lo scambio di informazioni, proposte, consultazioni pubbliche. L'attivazione e il relativo funzionamento della piattaforma sono disciplinati con regolamento ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

Art. 5

Ufficio della partecipazione

1. La Giunta regionale istituisce nell'ambito della propria organizzazione una apposita unità organizzativa con funzioni in materia di partecipazione, denominata Ufficio della partecipazione, con i seguenti compiti:
 - a) predisporre la deliberazione annuale di cui all'articolo 4, comma 4;
 - b) garantire l'interazione e l'interscambio tra i diversi attori coinvolti nei processi partecipativi assicurando l'analisi dei fabbisogni e delle istanze partecipative e valorizzando i saperi di gruppi, organizzazioni e rappresentanze diffuse nella società;
 - c) raccogliere istanze e dati che saranno alla base del programma annuale della partecipazione;
 - d) raccogliere e istruire le proposte di processi partecipativi. Le proposte sono valutate dalla Giunta

- regionale al fine dell'inserimento nel programma annuale della partecipazione;
- e) gestire la piattaforma web, di cui all'articolo 4, comma 9;
 - f) predisporre un archivio e pubblicare la documentazione a supporto dei processi partecipativi;
 - g) diffondere la documentazione sui processi svolti e sui documenti finali;
 - h) organizzare le opportune intese e forme collaborative con le agenzie e gli enti strumentali della Regione, nonché forme di raccordo con gli assessorati;
 - i) svolgere attività di formazione e consulenza agli enti locali ed eventuale supporto tecnico alla progettazione e alla facilitazione dei processi partecipativi;
 - j) svolgere in collaborazione con le strutture amministrative preposte, come indicate nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, una specifica attività di formazione da destinare a enti locali e dipendenti regionali;
 - k) organizzare presidi territoriali per lo svolgimento e la promozione degli strumenti della partecipazione e dei processi partecipativi locali. Le spese per il funzionamento dei presidi territoriali rimangono a carico degli enti locali coinvolti nella loro organizzazione e funzionamento.

Art. 6

Adesioni della Regione Puglia e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 34

1. Gli organismi cui la Regione Puglia aderisce ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 (Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni) possono presentare proposte di processi partecipativi ai sensi dell'articolo 14, nonché promuovere progetti partecipativi di cui all'articolo 16.

2. L'articolo 4 della l.r. 34/1980 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

1. L'adesione di cui all'articolo 1, lettera c), può consistere nel versamento della quota annuale di adesione determinata a norma dello statuto o del regolamento dell'organismo richiedente.

2. La Regione Puglia, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, per selezionare gli organismi privati cui aderire indice avviso pubblico di acquisizione delle proposte di adesione.

3. L'avviso pubblico prevede la durata dell'adesione e i criteri di selezione. Per la specificazione dei criteri di selezione si tiene conto delle finalità dello Statuto della Regione e in particolare dei principi e obiettivi previsti negli articoli 1 e 2 della legge.

4. L'adesione regionale può essere disposta unicamente in presenza dei seguenti requisiti:

- a) l'organismo non deve perseguire scopi lucro;
- b) rilevanza per la comunità regionale;
- c) la presenza di un rappresentante della Regione nell'organo di gestione dell'organismo.

5. Nei confronti di organismi pubblici ovvero privati, ma partecipati esclusivamente da soggetti pubblici, l'adesione è rimessa alla discrezionalità della Giunta regionale che valuta l'opportunità per il perseguimento delle finalità statutarie della partecipazione a siffatti organismi.

6. L'adesione è disposta con deliberazione di Giunta regionale su proposta del presidente della stessa. Nella deliberazione di adesione è riportata l'indicazione della struttura amministrativa regionale competente per materia e che avrà cura di partecipare e seguire le attività dell'organismo, nonché la designazione del rappresentante regionale in seno all'organo di gestione. Per le adesioni già disposte all'entrata in vigore del presente articolo di legge il Gabinetto del presidente della Giunta regionale provvede a una ricognizione, sottoponendo alla Giunta regionale la conferma delle adesioni agli organismi di cui al comma 5 e disponendo il recesso dagli organismi per i quali occorre procedere all'avviso pubblico ai sensi dei commi 2 e 3.

7. L'adesione da parte della Regione Puglia ad associazioni e organismi privati persegue la finalità di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale.”.

CAPO III

Dibattito pubblico e altri strumenti della partecipazione

Art. 7

Dibattito pubblico per le grandi opere

1. Il dibattito pubblico regionale è un processo di informazione e partecipazione su opere, progetti o interventi di particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, paesaggistica, sociale, territoriale, culturale ed economica.
2. La procedura del dibattito pubblico, tesa al confronto pubblico e alla informazione di tutti i soggetti titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è disposto, oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa nazionale, per:
 - a) le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni;
 - b) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione a opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni;
 - c) per le opere pubbliche e private che comportano investimenti complessivi fino a euro 50 milioni, che presentino rilevanti profili di interesse regionale.
3. Per le opere di cui al comma 2, che comportano investimenti complessivi fra euro 10 milioni ed euro 50 milioni che presentano rilevanti profili di interesse regionale, la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 può comunque disporre un dibattito pubblico.
4. Non si effettua il dibattito pubblico:
 - a) per gli interventi disposti in via d'urgenza e finalizzati unicamente all'incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità;
 - b) per gli interventi di manutenzione ordinaria.
5. Il dibattito pubblico si svolge sulle seguenti tipologie di opere nazionali per le quali la Regione Puglia è chiamata a esprimersi:
 - a) infrastrutture stradali e ferroviarie;
 - b) elettrodotti;
 - c) impianti per il trasporto o lo stoccaggio di combustibili;
 - d) porti e aeroporti;

- e) bacini idroelettrici e dighe;
- f) reti di radiocomunicazione;
- g) trivellazioni a terra e a mare per la ricerca e produzione di idrocarburi.

6. Per le opere di cui al comma 2 e al comma 3 il dibattito pubblico si svolge con tempi e modalità compatibili con il procedimento regolato dalla legge statale, anche in deroga a quanto previsto nella presente legge.

7. Il programma di cui all'articolo 4 individua le opere, i progetti e gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3. Il dibattito pubblico sugli obiettivi e sulle caratteristiche del progetto, si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, o di un'opera o di un intervento, quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi successive, ma comunque non oltre l'avvio della progettazione definitiva.

8. L'Ufficio della partecipazione provvede al coordinamento delle strutture amministrative regionali interessate, alla indizione con proprio atto del dibattito pubblico, al suo svolgimento e indicazione del termine di conclusione, eventualmente incaricando della gestione del dibattito un soggetto terzo, ovvero figure professionali esperte nel campo della facilitazione, da selezionarsi tramite procedura pubblica. Responsabile unico del dibattito pubblico è il dirigente dell'Ufficio della partecipazione o altra persona da lui incaricata.

9. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 21-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), l'indizione del dibattito pubblico, può determinare la sospensione dell'adozione o dell'attuazione di atti di competenza regionale connessi all'intervento oggetto del dibattito stesso, nei limiti in cui l'adozione o l'attuazione può anticipare o pregiudicare l'esito del dibattito pubblico.

10. La sospensione di cui al comma 9 è sempre disposta con provvedimento espresso del responsabile del procedimento, con particolare riguardo all'eventuale pregiudizio che possa derivare all'utilizzo di finanziamenti statali o comunitari.

11. Gli enti locali valutano se sussistono i presupposti per la sospensione dei procedimenti e degli atti di propria competenza ai sensi degli articoli 2 e 21-quater della l. 241/1990, onde evitare che sia pregiudicato o predefinito l'esito del dibattito pubblico.

12. All'esito del dibattito pubblico, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell'opera sottoposta a dibattito pubblico dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito:

- a) rinunciare all'opera, al progetto o all'intervento o presentarne formulazioni alternative;
- b) proporre le modifiche che intende realizzare;
- c) confermare il progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico.

13. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva con apposito provvedimento le "linee guida" per le procedure di attivazione, le modalità di indizione e svolgimento del dibattito pubblico, con parere espresso della Commissione consiliare competente.

Art. 8

Sessione annuale del Consiglio regionale, Town meeting e Citizen meeting

1. Ai fini dell'attuazione del programma del governo regionale e per garantire, forme di partecipazione

“manutentiva”, ovvero di valutazione degli atti normativi, di programmazione o pianificazione adottati e a cui la presente legge si riferisce, sono istituiti i seguenti strumenti istituzionali di monitoraggio, valutazione e verifica:

- a) la sessione annuale del Consiglio regionale sulla partecipazione;
- b) il Town meeting annual;
- c) il Citizen meeting.

2. La sessione annuale del Consiglio regionale sulla partecipazione valuta e verifica l’attuazione del programma e del programma annuale della partecipazione, sulla base della relazione presentata dal presidente della Regione. Il Consiglio regionale può presentare richiesta motivata di dibattito pubblico per le opere, i progetti e gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7.

3. Il Town meeting annuale è un incontro rivolto a sindaci e amministratori degli enti locali sul programma di governo. È convocato, su richiesta del presidente della Giunta regionale, dall’Ufficio della partecipazione che ne definisce le modalità di svolgimento.

4. I Citizen meeting sono incontri tematici a base territoriale non predefinita cui partecipano tutti i soggetti titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Sono convocati, su richiesta dei soggetti titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, degli amministratori locali, del presidente della Giunta regionale, previa valutazione, dall’Ufficio della partecipazione, che ne definisce le modalità di svolgimento.

Art. 9

Coordinamento con la legislazione di settore

1. Nei casi in cui sia stato disposto il dibattito pubblico e l’opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza regionale, lo svolgimento del dibattito pubblico è condizione per l’avvio della procedura di valutazione.

2. Per le opere di cui all’articolo 7 il dibattito pubblico si svolge nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 4, comma 8 e dal medesimo articolo 7, comma 6, prima dell’inizio della procedura VIA VAS, nell’ambito della quale si tiene conto di quanto emerso dallo stesso dibattito pubblico.

3. Per la fase anteriore all’inizio della procedura di VIA e VAS si intendono le fasi antecedenti all’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità e della valutazione di impatto.

Art. 10

Rendicontazione sociale

1. Nell’ambito del bilancio sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 15 (Istituzione del bilancio sociale della Regione Puglia. Integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 “Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli”) una sezione specifica è dedicata alla rendicontazione sociale e di genere.

2. Il bilancio sociale, comunicando in maniera chiara le scelte e gli impatti delle politiche realizzate, consente di valutare la coerenza tra quanto programmato e quanto realizzato, favorendo la trasparenza dell’agire amministrativo e promuovendo la partecipazione alla vita pubblica.

3. Ai fini della predisposizione della sezione sulla rendicontazione sociale e di genere è istituito presso la presidenza della Regione Puglia, un tavolo di partenariato, del quale fanno parte di diritto, il presidente della Giunta regionale o suo delegato e la consigliera regionale di parità. La composizione complessiva del tavolo e le modalità di coinvolgimento dei soggetti titolari del diritto di partecipazione sono definiti con apposito provvedimento di Giunta regionale.

Art. 11

Organismo di garanzia

1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'Osservatorio regionale per la partecipazione dei cittadini, e svolge funzioni di garanzia sulla attuazione della presente legge. I componenti dell'Osservatorio sono eletti dal Consiglio regionale tra i consiglieri regionali, assicurando la partecipazione delle minoranze, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 3.

2. All'Organismo partecipa altresì il dirigente dell'Ufficio partecipazione e del Servizio regionale trasparenza e anticorruzione.

3. In particolare, l'Organismo:

- a) elabora orientamenti per la promozione dei processi partecipativi;
- b) valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi, anche in termini di controllo diffuso e prevenzione di fenomeni corruttivi;
- c) verifica l'attuazione del programma annuale della partecipazione.

4. L'Osservatorio predispone una relazione sul programma annuale della partecipazione da trasmettere al presidente della Giunta regionale e al presidente del Consiglio regionale.

5. I componenti dell'Osservatorio svolgono la loro funzione a titolo gratuito.

6. L'Osservatorio si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto della struttura amministrativa a tal fine individuata dal Consiglio regionale nell'ambito dei propri atti di organizzazione.

Art. 12

Diritto di tribuna

1. Al fine di tutelare la piena partecipazione alla vita politica regionale delle liste che non hanno espresso propri candidati nel Consiglio regionale è assicurato il diritto di tribuna a un esponente per ognuna di queste liste nelle forme indicate nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 3.

CAPO IV

Strumenti di valorizzazione e promozione della partecipazione

Art. 13

Promozione della partecipazione presso gli enti locali

1. I bandi e gli avvisi regionali per l'attribuzione di risorse finanziarie agli enti locali, riconoscono la priorità e attribuiscono premialità ai progetti elaborati dagli enti locali attraverso processi partecipativi in

coerenza con i principi della presente legge.

2. La Giunta regionale promuove un protocollo d'intesa con gli enti locali, la cui sottoscrizione comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi della presente legge e l'accettazione delle procedure in essa previste. Il protocollo può prevedere forme di sostegno regionale per la logistica, le tecnologie dell'informazione e la formazione.

3. La Giunta regionale promuove e organizza, su attivazione dell'Ufficio della partecipazione, attività di formazione a supporto dei processi partecipativi articolata in corsi di formazione, messa a disposizione di materiali di studio, incontri e scambi finalizzati alla diffusione delle buone pratiche.

4. La Regione promuove attraverso un apposito protocollo con gli enti locali, la nomina presso i consigli comunali di un rappresentante avente la funzione di delegato alla partecipazione, riferimento dei processi partecipativi che coinvolgano l'ente locale.

Art. 14

Avviso per l'individuazione dei processi di partecipazione

1. La Regione Puglia sostiene proposte di processi partecipativi presentate dai soggetti di cui all'articolo 15, le quali integrano il programma di cui all'articolo 4.

2. Il sostegno può essere di tipo finanziario, metodologico o di assistenza nella comunicazione.

3. La proposta di processi partecipativi per essere sostenuta:

- a) deve avere un oggetto definito in modo preciso;
- b) deve indicare tempi certi di svolgimento, di durata non superiore a mesi sei;
- c) deve prevedere procedure inclusive e azioni specifiche per la diffusione delle informazioni;
- d) deve indicare preventivamente le eventuali spese per la realizzazione e l'impegno al cofinanziamento;
- e) deve indicare un referente unico.

4. Per l'individuazione delle proposte di cui al comma 1, l'Ufficio della partecipazione indice annualmente un avviso a sportello pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

5. L'avviso fissa i criteri di selezione alla luce dei seguenti requisiti, indicati in maniera non graduata e integrabili da parte dell'Ufficio di partecipazione:

- a) popolazione interessata;
- b) enti locali coinvolti;
- c) compatibilità della proposta con gli atti di programmazione regionale;
- d) rilevanza per il territorio.

Art. 15.

Soggetti proponenti

1. Possono partecipare all'avviso di cui all'articolo 14 gli enti locali, anche in forma associata, le scuole o le università o altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Possono altresì presentare proposte di processi partecipativi ai sensi dell'articolo 14 le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute, oltre che le associazioni di categoria, i sindacati, i partiti e movimenti politici.

3. Le società e le imprese in generale possono essere ammesse a presentare proposte di processi partecipativi esclusivamente con riferimento a proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale o economica. Sono esclusi comunque progetti che presentino, direttamente o indirettamente, la finalità di rendere più competitivi prodotti o servizi da immettere sul mercato.

Art. 16

Promozione della cultura della partecipazione

1. Per incentivare e assicurare la cultura della partecipazione diffusa nei territori, nonché la sua promozione, la Giunta regionale, sentito l'Ufficio della partecipazione, in base alla disciplina disposta dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, approva e pubblica sul BURP un bando finalizzato a selezionare soggetti e attività culturali da finanziare in ambito culturale e formativo, quali:

- a) scuole di partecipazione e percorsi formativi finalizzati a qualificare i processi partecipativi rivolti ad amministratori e funzionari pubblici, rappresentanti di associazioni, parti sociali e singole persone;
- b) materiali di studio e ricerca, resi disponibili anche via web, al fine di valorizzare le storie e le buone prassi dei processi di partecipazione già attivati dai cittadini e dalle istituzioni nel territorio regionale per condividere i metodi e gli strumenti;
- c) protocolli o convenzioni per attività formative e scambio di buone prassi;
- d) progetti specifici relativi all'oggetto della presente legge.

2. I soggetti destinatari dei contributi devono configurarsi come soggetti pubblici, associazioni, fondazioni o altre istituzioni di diritto privato non aventi scopo di lucro, anche se non riconosciuti come persone giuridiche, purché aventi finalità di carattere sociale, civico, solidaristico o culturale volti a consentire la partecipazione dei cittadini ai sensi della presente legge.

3. I contributi possono consistere anche in attribuzione temporanea di beni e servizi, nonché in utilizzo di utenze regionali.

4. Il finanziamento di attività deve essere connesso al programma annuale per la partecipazione.

5. Nell'attribuzione dei contributi di cui al presente articolo, il bando prevede criteri di preferenza o punteggi aggiuntivi per progetti presentati congiuntamente da due e più soggetti aventi i requisiti indicati al comma 2, in collaborazione con istituti scolastici, facoltà, dipartimenti o istituti universitari, ordini o albi professionali, idonei a garantire un approccio multiculturale e multidisciplinare alla materia trattata.

Art. 17

Clausola valutativa

1. A partire dal secondo anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti prodotti dalla legge.

2. La relazione deve contenere dati e informazioni in merito a:
- a) numero di attività di formazione a supporto dei processi partecipativi e numero di soggetti coinvolti;
 - b) numero di interventi per i quali è stato realizzato un processo partecipativo ai sensi della presente legge.

Art. 18

Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge, in fase di prima attuazione, per l'avvio delle attività di redazione del programma annuale, si provvede per euro 50 mila per l'esercizio finanziario 2017 nell'ambito degli stanziamenti già approvati sulla missione 1, programma 1, titolo 1, con corrispondente riduzione dello stanziamento in termini sia di competenza che di cassa del capitolo 1460 "Spese per la partecipazione, organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni, congressi, etc. l.r. n. 34/1980 e art. 1, lett. a, b."
2. Per gli anni 2018 e successivi si provvederà per euro 100 mila nell'ambito della medesima missione 1, programma 1, titolo 1, con corrispondente riduzione dello stanziamento in termini di competenza del capitolo 1460 "Spese per la partecipazione, organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni, congressi, etc. l.r. n. 34/1980 e art.1, lett. a, b."

Art. 19

Coordinamento con gli ordinamenti europeo, nazionale e regionale



1. Restano salve e applicabili nelle rispettive materie le norme, che disciplinano le diverse forme di partecipazione ai processi decisionali, presenti nell'ordinamento europeo, nazionale e regionale.
2. Gli istituti e le procedure della presente legge possono essere messi in atto, purché compatibili, anche contestualmente con gli istituti e le procedure di cui al comma 1.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 13 Luglio 2017

MICHELE EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafiSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)